

N. 38739 di repertorio ----- N. 8412 di raccolta

----- ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO -----

----- DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA "BARJO IME" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Oggi, due dicembre duemilasedici. -----

In Parma, nel mio studio in strada Repubblica n. 57. -----

Innanzi a me, dottor Vincenzo Spadola, notaio in Parma, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Parma, -----

----- sono presenti i signori -----

Giovanni MICELI, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 31 ottobre 1973, residente a Senago (MI), via Risorgimento n. 4/c, codice fiscale MCL GNN 73R31 I690X; -----

Paola PASINI, nata a Parma (PR) il 24 gennaio 1963, residente a Parma (PR), via Puccini n. 27, codice fiscale PSN PLA 63A64 G337X; -----

Mary CUNZOLO, nata a Bollate (MI) l'8 settembre 1973, residente a Senago (MI), via Risorgimento n. 4/c, codice fiscale CNZ MRY 73P48 A940B. -----

----- Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue. -----

----- Premessa -----

----- I signori Giovanni Miceli, Paola Pasini e Mary Cunzolo sono i soci fondatori e gli attuali soli soci dell'associazione denominata -----
BARJO IME', con sede in Senago (MI), via Donizetti n. 4, codice fiscale 97733540153 costituita con mio atto in data 20 ottobre 2015 reper-

torio n. 38134/7957, registrato a Parma il 9 novembre 2015 al n. 14743.

..... L'associazione è retta dallo statuto che è allegato al mio atto appena citato.

..... I comparenti intendono apportare al menzionato statuto talune modifiche finalizzate al riconoscimento dell'associazione quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale e trasferire la sede, sempre in Senago, via Risorgimento n. 4/c.

..... Ciò premesso, i comparenti convengono quanto segue.

..... 1.

..... I signori Giovanni Miceli, Paola Pasini e Mary Cunzolo, quali soci fondatori e soli attuali soci della associazione Barjo Imè, modificano lo statuto dell'associazione apportandovi le seguenti integrazioni: ---

***** Nell'articolo 1:

- è aggiunto un terzo comma che ha il seguente testo:

"L'Associazione prevede l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ON-LUS";

- il quarto comma diviene:

"L'associazione ha sede in Senago (MI), via Risorgimento n. 4/c e può istituire uffici anche in altre località."

**** Viene parzialmente modificato l'articolo 6 mediante modifiche dei quorum costitutivi e deliberativi e mediante la soppressione della partecipazione per delega.



***** Nell'articolo 7 si precisa che il compenso di dipendenti e impiegati deve essere determinato nei limiti stabiliti dall'articolo 10, comma 6, D.lgs. n. 460 del 1997.

***** Nell'articolo 9 vengono riformulati gli ultimi commi nel modo seguente:

"E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura."

***** Nell'articolo 11 viene riscritto il secondo comma che assume il testo che segue:

"In caso di suo scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

..... 2.

..... I componenti deliberano di adottare il nuovo testo di statuto che recepisce le modifiche sopra concordate e che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

..... *****

----- Viene delegato il signor Giovanni Miceli, ai fini dell'iscrizione dell'associazione presso l'anagrafe unica delle ONLUS tenuta dal Ministero delle Finanze, a presentare le istanze e le comunicazioni necessarie, entro il termine di 30 giorni, alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'associazione. -----

----- Le spese del presente atto, che è esente dall'imposta di bollo, e dei conseguenti adempimenti, sono a carico dell'associazione. -----

----- I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato. -----

----- Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti i quali dichiarano di approvarlo. -----

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me, in parte a mano da me, su un foglio per tre pagine intere e parte della quarta, viene sottoscritto dai componenti e da me alle ore dodici e dieci. -----

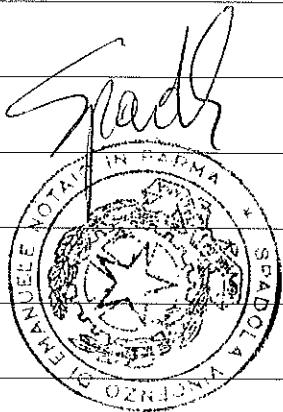
Firmato: -----

Giovanni Miceli -----

Cunzolo Mary -----

Paola Pasini -----

Vincenzo Spadola -----



Allegato "A" all'atto n. 38739/8412 di repertorio
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
BARJO IME' O.N.L.U.S.

1. DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, a norma dell'articolo 36 del Codice Civile e della normativa in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, un'associazione denominata "BARJO IME' O.N.L.U.S."

L'associazione non ha fini di lucro, politici, confessionali e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione prevede l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'associazione ha sede in Senago (MI), via Risorgimento n. 4/c e può istituire uffici anche in altre località.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Le clausole sotto riportate hanno lo scopo di garantire che l'attività associativa sia volta al perseguimento di finalità ideali e non economiche, all'interno di strutture organizzate secondo criteri democratici che consentano la effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'ente.

2. SCOPO

L'associazione - la cui attività si svolgerà essenzialmente in favore dello stato dell'Etiopia (Regione delle Nazioni) e a favore dei bambini, degli anziani, dei giovani senza discriminazione di sesso, etnia, religione o credo politico - ha come scopi:

- a) l'assistenza sociale a favore di soggetti svantaggiati, minori e donne, in particolare con riferimento all'igiene e alla consapevolezza della propria persona per il mantenimento di un livello sanitario soddisfacente nonché con riferimento all'inserimento nel mondo del lavoro per affermare la dignità dell'individuo;
- b) diffondere la conoscenza di base necessaria ad avere consapevolezza della propria persona, della propria igiene e dell'ambiente circostante;
- c) diffondere la consapevolezza dei problemi sanitari e ambientali, nonché la cultura dell'ecologia;
- d) facilitare, attraverso la formazione, l'istruzione di base e la conoscenza dell'artigianato tradizionale, l'inserimento nel lavoro di donne e giovani; favorire la creazione di micro imprese da parte di soggetti in situazioni economiche svantaggiate per affermare la dignità dell'individuo nel lavoro e le pari opportunità;
- e) intervenire a supporto dell'assistenza medica e socio sanitaria;
- f) intervenire a supporto dell'attività scolastica e della cultura dell'alfabetizzazione.

Per il perseguimento degli scopi predetti l'associazione può:

- diffondere la cultura dell'igiene, dell'ecologia e dell'ambiente in genere, partendo dall'istruzione scolastica per educare sin dai primi anni di vita alla consapevolezza e al rispetto di sé e dell'ambiente, nonché attraverso centri di informazione, punti di aggregazione sociale dove insegnare le regole di base per una vita igienicamente ed ecologicamente corretta, organizzare centri di formazione per la diffusione dell'artigianato e la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; creare punti di aggregazione per lavori di gruppo ai quali possano partecipare donne e giovani.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse oppure strumentali al perseguimento dei menzionati scopi.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione

pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari oppure associandosi con altre associazioni.

L'associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento ovvero al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statutari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato. Le prestazioni fornite dagli aderenti gratuitamente saranno comunque prevalenti, verranno fornite in modo spontaneo e senza compenso, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

3. SOCI

L'associazione è composta esclusivamente da soci persone o enti.

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto.

Tutti i soci devono dare il loro fattivo contributo all'ente, in favore del perseguimento degli scopi istituzionali, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide il consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, al momento in cui aderiscono, la quota associativa e, a partire dal secondo anno, la quota annuale.

Quota associativa e quota annuale vengono stabilite dal consiglio direttivo sentita l'assemblea.

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione, con effetto dallo scadere dell'anno sociale in corso, indirizzando lettera raccomandata all'organo amministrativo; il socio recedente non ha diritto ad alcun rimborso né abbuono, relativamente all'anno in corso; l'assemblea può deliberare l'esclusione di un socio dall'associazione, in caso di violazione degli obblighi del presente statuto o per motivi che rendessero incompatibile la sua presenza fra gli iscritti dell'associazione.

4. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno pari diritti.

Le attività prestate dai soci sono rese a titolo gratuito fatti salvi gli eventuali rimborsi spese previsti per legge.

In particolare l'appartenenza all'associazione attribuisce ad ogni socio:

- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.

Il tutto senza limitazione alcuna.

La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

La quota associativa è intrasmissibile.

La qualifica di "socio onorario" viene conferita dal consiglio direttivo per particolari benemeritenze nel campo in cui l'associazione svolge l'attività.

Sono considerati receduti i soci non in regola con il pagamento della quota associativa trascorsi sei mesi dalla termine di pagamento della quota e sono esclusi dall'associazione i soci che commettano atti tali da ledere il buon nome della stessa.

L'associazione può avvalersi di soggetti sostenitori delle finalità dell'associazione i quali, soci o non, contribuiscano alle finalità dell'associazione con donazioni, lasciti ed elargizioni in genere.

5. ORDINAMENTO INTERNO E AMMINISTRAZIONE

L'associazione ha i seguenti organi:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

- il revisore dei conti.

Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvi i rimborsi spese.

6. ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione stessa;
- b) eleggere il consiglio direttivo e il presidente;
- c) decidere sugli investimenti patrimoniali;
- d) dare il parere al consiglio direttivo sull'importo delle quote annue di associazione;
- e) decidere sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con terzi, enti o persone, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini;
- f) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno;
- g) stabilire le prestazioni di servizi in favore degli assistiti e le relative norme e modalità;
- h) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dal consiglio direttivo.

Spetta all'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo con avviso almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, che si svolgerà presso la sede o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per la convocazione dell'assemblea è consentita ogni forma di pubblicità che il consiglio direttivo ritenga idonea per garantire l'effettività della conoscenza della convocazione, purché l'avviso contenga la chiara indicazione della data e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno.

Nel primo semestre di ogni anno il consiglio direttivo provvede a convocare l'assemblea ordinaria dei soci, per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e sul bilancio preventivo dell'esercizio successivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale previsti nell'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata in qualunque momento a iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta motivata allo stesso, proveniente da almeno un terzo dei soci. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, con voto singolo, tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione e/o annuale; non è consentita la delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo oppure, in sua assenza, dalla persona designata dalla maggioranza dell'assemblea medesima.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità dell'adunanza, l'identità dei presenti e il loro diritto di intervento in assemblea; regolare lo svolgimento della stessa e accertare i risultati delle votazioni.

Per la costituzione dell'assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento degli iscritti; non raggiungendo questo numero di presenti o rappresentati, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'as-

semblea è valida, qualunque sia il numero dei soci presenti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza di voti dei soci presenti.

Per la costituzione dell'assemblea straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un segretario: il segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea; il verbale deve essere sottoscritto dallo stesso segretario e dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono vincolanti per i soci.

Le decisioni dell'assemblea sono formalizzate mediante verbale trascritto nel relativo libro dell'associazione e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal notaio indicato dal consiglio direttivo medesimo.

Anche detto verbale va trascritto nel libro sopra menzionato.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; devono inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

7. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri e dura in carica tre anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente.

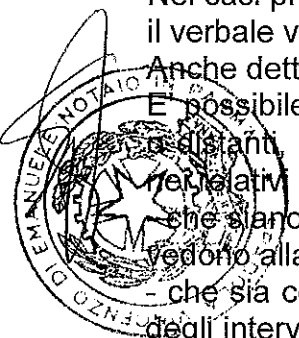
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti e operazioni necessari al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Il consiglio può delegare alcune attribuzioni a singoli componenti definendone i poteri.

Sono compiti del consiglio direttivo:

organizzazione e direzione delle attività sociali;

convocazione dell'assemblea dei soci ed esecuzione delle delibere assembleari;



predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;

ammissione di nuovi associati, da sottoporre per l'approvazione definitiva alla prima assemblea successiva all'iscrizione;

nomina di dipendenti e impiegati, il compenso dei quali deve essere determinato nei limiti stabiliti dall'articolo 10, comma 6, D.lgs. n. 460 del 1997. .

Tutti gli associati hanno diritto di avere dal consiglio direttivo notizie sullo svolgimento delle attività dell'associazione e di consultare i libri dell'associazione e i documenti relativi all'amministrazione.

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio è regolarmente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio può nominare fra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di impedimento di questi, un segretario e un tesoriere, attribuendo loro le relative competenze e mansioni.

Il consiglio viene convocato dal presidente almeno sette giorni prima dell'adunanza con avviso redatto su qualsiasi supporto cartaceo o informatico e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, a condizione che sia possibile comprovare l'avvenuta spedizione o invio nel termine suddetto.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente del consiglio direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; devono inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

8. PRESIDENTE

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il presidente:

convoca e presiede il consiglio direttivo e ne regola i lavori;

presiede l'assemblea dei soci e ne regola i lavori;

assume i diritti e gli obblighi per conto dell'associazione, previa autorizzazione del consiglio direttivo e/o dell'assemblea per quanto di competenza;

stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del consiglio direttivo.

9. IL PATRIMONIO

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione;
- quote annuali di associazione;
- proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
- contributi volontari, lasciti, donazioni.

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'associazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Le quote sociali devono essere pagate entro il mese di gennaio di ogni anno.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

10. CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile dell'associazione è affidato a un revisore contabile, eletto dall'assemblea dei soci, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

11. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato all'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' prevista per i soci la possibilità di recedere liberamente dall'associazione salvo l'obbligo al pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso.

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle legge speciali in tema di associazioni e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

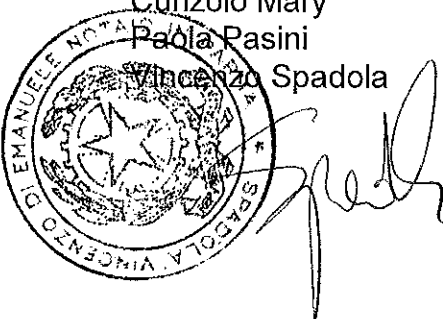
Firmato:

Giovanni Miceli

Cunzolo Mary

Paola Rasini

Vincenzo Spadola



Registrato a Parma il 5 dicembre 2016 al n. 17382 serie 1T, pagati
Euro 200.

E' copia conforme all'originale, conservato nei miei atti e munito delle
prescritte firme, composta di 6 fogli, che si rilascia per gli usi di legge.

Parma, 5 dicembre 2016.

V. m. Spadola



